



**COMUNE DI BACOLI**  
( Provincia di Napoli )

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**DI DISCIPLINA**  
**BARBIERI**  
**PARRUCCHIERI**  
**AFFINI**

**Adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 81/1981**

**Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.72 del 13.11.2007**

## **ART. 1**

### ***Oggetto del regolamento***

Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento tutti coloro che, sia come imprese individuali sia in forma societaria di persone o di capitali, esercitano le attività di barbiere e di parrucchiere da uomo e da signora, e affini, inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di: estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico, sia in pubblico locale o in locale annesso alla propria abitazione o presso il domicilio dei clienti o presso enti, istituti, uffici e associazioni, anche a titolo gratuito. All'attività di Depilatore (SENZA USO DI APPARECCHI ELETTRICI).

## **ART. 2**

### ***Obbligo presentare la DIA***

Chiunque intenda iniziare ed esercitare nel territorio del Comune le attività indicate nel precedente art.1, o anche soltanto alcune di esse, deve produrre apposita DIA, ai sensi della legge 14 Febbraio 1963, n. 161 modificato dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142 – Legge 17.08.05 n. 174 – Legge 02.04.07 n. 40 .

## **ART. 3**

### ***Presentazione DIA***

La DIA è subordinata agli accertamenti previsti dall'art. 2 della legge 124 febbraio 1963, n. 161, modificato dalla legge 3 dicembre, n. 1142, legge 17805 n. 174, secondo le norme procedurali contenute negli articoli seguenti, e sotto l'osservanza delle prescrizioni igieniche e sanitarie stabilite nel presente regolamento .

## **ART. 4**

### ***Rigetto della DIA***

Il rigetto della DIA deve essere motivato e comunicato al richiedente entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Contro il provvedimento di rigetto della DIA è ammesso ricorso al TAR entro il termine di giorni sessanta dalla data della notificazione della decisione stessa

## **ART. 5**

### ***Natura e limiti della DIA***

La DIA si intende valida per l'intestatario della stessa per un determinato esercizio, che potrà essere per uomo per signora o misto e per i locali in essa indicati. I locali nei quali le attività autorizzate potranno essere esercitate, dovranno essere specificati nella medesima DIA.

Nei casi di impresa gestita in forma societaria la DIA è subordinata all'accertamento della qualifica professionale della maggioranza dei soci, quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla Legge 25 Luglio 1956, n. 860, o della persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratti di imprese diverse da quelle previste dalla Legge n. 860.

Ogni cambiamento nella persona del titolare dà luogo a nuova DIA di apertura, da presentare con le stesse modalità della DIA prima apertura.

In caso di trasferimento della sede dell'esercizio o di variazione del numero o della destinazione dei locali, dovrà essere prodotta nuova DIA, ed acquisire nulla osta dell'Ufficio Sanitario del Comune, previo accertamento dei soli requisiti igienici dei locali, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

In caso di cessione dell'esercizio il subentrante deve produrre nuova DIA, allegando la seguente documentazione:

A) Atto Pubblico o scrittura privata (debitamente registrata) concernente il passaggio di proprietà dell'esercizio. In caso di morte del titolare, gli aventi diritto, ai sensi dell'art. 6 della Legge 25.7.956 n.860, non possono essere titolari dell'autorizzazione, purché venga comprovato che l'attività viene svolta da persone qualificate, in possesso del requisito di cui all'art. 10. Inoltre il richiedente deve presentare i seguenti documenti.

1) Atto notorio dal quale risulti chi sono gli eredi stessi, resa e scritta innanzi ad un funzionario competente a ricevere la documentazione;

2) Autorizzazione del GIUDICE TUTELARE nel caso esistono minori;

3) In caso di cessazione dell'attività o di cessione, o qualunque titolo, dell'impresa, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a denunciare la data della cessazione o della cessione all'Ufficio ANNONA COMMERCIO E ARTIGIANATO, per i relativi accertamenti, ed a restituire allo stesso l'autorizzazione d'esercizio. In caso di morte del titolare, tale obbligo spetta agli aventi causa.

Il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati o il tutore dei figli minorenni possono essere titolari della DIA per un quinquennio senza l'accertamento della qualifica professionale, purché venga comprovato che, di fatto, l'attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna venga svolta da persona in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del presente regolamento, limitatamente alla metà del periodo indicato, o ai sensi del punto n. 3 dello stesso art.; mentre per le attività affini si richiede che detta persona sia qualificata ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento.

In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o la inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma dell'art. 5 della Legge 443, anche in mancanza di uno dei requisiti previsto dall'art. 2 della succitata Legge, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato. Decorso il quinquennio, l'autorizzazione potrà essere revocata salvo che uno dei legittimi eredi comprovi di essere in possesso dei requisiti dell'art. 2 della Legge 23.12.970 n. 1142.

## **ART. 6**

### ***Termine e validità della DIA***

Trascorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della DIA senza le attività, per le quali la stessa è stata prodotta, abbiamo avuto inizio, la stessa risulta decaduta.

Gli esercenti che nel termine loro assegnato non provvedano alle prescrizioni emanate o al trasferimento del negozio in altro locale che presenti i requisiti previsti dal presente regolamento sono diffidati a cessare la loro attività e, qualora non ottemperino, saranno denunciati per l'applicazione delle sanzioni di Legge.

La medesima procedura di revoca si applica in caso di mancata attuazione delle prescrizioni emanate dall'autorità comunale ai sensi del presente regolamento di mancato inizio dell'attività o l'interruzione non siano determinati di forza maggiore.

Il funzionario dichiara la decadenza e decide la revoca.

Gli esercenti ed i titolari di DIA possono sospendere, anche ai fini dell'integrazione dell'istruttoria procedimentale, l'attività per un periodo massimo di 6 mesi, previa comunicazione motivata, da inoltrare al Sindaco.

## **ART. 7**

### ***Presentazione DIA***

La DIA viene presentata secondo il modello predisposto dall'Ufficio Commercio e deve contenere:

a) data e luogo di nascita, residenza del richiedente: nome - cognome e professione del richiedente; Codice Fiscale;

b) indicazione della ubicazione del locale dove il richiedente intende esercitare l'attività.

Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la DIA deve essere richiesta dall'impresa avente i requisiti previsti dalla Legge 8/8/85 n. 443.

Alla DIA devono essere allegati i seguenti documenti:

I requisiti per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente art. 2 .

c) il possesso, da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla Legge 8/8/85 n° 443.

L'accertamento dei requisiti suddetti spetta alla Commissione Camerale per l'artigianato;

d) i requisiti igienici del locale, delle attrezzature e delle suppellettili;

e) la qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione oppure dei soci o del direttore dell'azienda;

L'accertamento di cui alla lettera d) non è richiesto se l'impresa risulti già iscritta nell'Albo Provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della Legge 8.8.85 no 443.

Per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla citata legge, la DIA deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda.

Gli organi comunali preposti al controllo della DIA devono accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle Ditte presso la Camera del Commercio.

L'accertamento di cui alla lettera d) è di competenza degli organi comunali.

A tale DIA devono essere allegati:

1) riconoscimento requisito professionale di cui all'art.2 lettera c n. 1142;

2) planimetria del locale a firma di un tecnico abilitato, scala 1/100 con posizione delle attrezzature ed arredi;

3) copia della DIA;

La presentazione della DIA deve avvenire con la sola esibizione della precitata documentazione e qualificazione professionale, in sede di attivazione avverrà l'iscrizione all' Albo artigianale.

## **ART.8**

### ***Accertamento dei requisiti di impresa artigiana***

Non appena pervenuta la domanda, nel caso che l'impresa di barbiere, parrucchiere e simili, abbia dichiarato di essere già iscritta in un albo provinciale delle imprese artigiane e non ne abbia eventualmente prodotta documentazione, l'Ufficio comunale richiederà la relativa conferma dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura territorialmente competente.

In difetto di tale iscrizione, dovrà promuoversi l'accertamento, da parte della Commissione Provinciale per l'artigianato presso la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, che l'impresa di cui sarà titolare il richiedente è in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 25 Luglio 1956, n.860, e se ne dovrà ottenere la relativa dichiarazione.

Per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla suddetta Legge n.860, gli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione devono accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della Camera di Commercio.

## **ART. 9**

### ***Accertamento della qualificazione professionale del richiedente oppure del titolare o del direttore dell'azienda.***

Alla stessa Commissione provinciale per l'artigianato dovrà pure, in ogni caso, essere richiesta la certificazione relativa al possesso della qualificazione professionale da parte del richiedente l'autorizzazione, o del titolare o del direttore dell'azienda.

La qualificazione professionale si intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione o dall'eventuale direttore d'azienda, se costui sia, ovvero sia stato, già titolare di un esercizio di barbiere o parrucchiere o mestiere affine, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane; oppure se presti o abbia già prestato la sua opera professionale qualificata presso un'impresa di barbiere o di parrucchiere o mestiere affine, - iscritta in un albo, provinciale delle imprese artigiane, in qualità di dipendente o di collaboratore. L'accertamento di quest'ultima condizione spetta alla commissione provinciale per l'artigianato, la quale rilascia la relativa certificazione previa indagine circa l'effettività del precedente esercizio professionale qualificata.

Si ritiene comunque conseguita la qualificazione professionale con un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente.

La qualificazione professionale si intende altresì conseguita dal richiedente se egli abbia seguito in precedenza un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione ai sensi della Legge 19 gennaio 1955, n. 25, e delle norme applicative previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.

Non costituiscono titolo al riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento e di scuole professionali, che non siano stati autorizzati e riconosciuti dai competenti organi dello Stato.

## **ART. 10**

### ***Accertamento igienico -sanitari (Art.2 lett. b) della Legge 23 dicembre 1970. n.1142).***

L'Ufficio comunale promuoverà, inoltre, da parte dell'Ufficiali Sanitari l'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività, e della idoneità sanitaria delle persone che saranno addette all'esercizio.

## **ART. 11**

### ***Condizioni igienico - sanitarie dei locali - attrezzature e suppellettili e del personale -***

Tutti gli esercizi di barbieri, parrucchieri, sia da uomo che per signora ed affini, devono corrispondere alle seguenti condizioni igienico-sanitarie:

- 1) Tutti i locali dovranno rispondere alle norme delle Leggi sanitarie e del regolamento locale di igiene per quanto riguarda l'idoneità dei vani;
- 2) I locali destinati all'esercizio di barbieri o parrucchieri per signora ed affini, dovranno essere composti da:
  - a) uno o più vani destinati all'esercizio, sufficientemente ampi e proporzionati all'importanza

dell'esercizio e comunque non inferiore a mq15(quindici);

b)un retrobottega;

c)una latrina che prenda aria e luce direttamente dall'esterno. o vi sia installato altro mezzo per la ventilazione e la areazione ritenuta idonea dal responsabile dell'Ufficio ecologia, igiene e profilassi della USL competente per territorio;

d)una antilatrina in modo da evitare la comunicazione diretta tra latrina e esercizio, munita di lavabo;

e)l'approvvigionamento idrico dovrà essere assicurato con acqua potabile condotta. Nelle zone sprovviste di acquedotto, l'approvvigionamento idrico sarà assicurato con sistemi ritenuti idonei dal Responsabile dell'Ufficio Ecologico, Igiene e Profilassi della USL competente per territorio;

f)lo smaltimento sarà assicurato con fognatura dinamica o statica -nelle zone sprovviste di rete fognaria;

g)i locali dovranno essere sempre puliti e ben areati;

h)il pavimento dovrà essere tale da permettere la pulizia e la disinfezione più completa;

i)le pareti fino all'altezza di ml. 2 dovranno essere rivestite in piastrelle in marmo, in linoleum, smalto o polvere di marmo o di altro materiale facilmente lavabile;

l)i locali dovranno assicurare mezzi di protezione contro le mosche ed insetti in genere;

m) la spazzatura dovrà essere raccolta in apposito contenitore impermeabile con coperchio e conservate, per il periodo strettamente necessario, in un vano chiuso all'uopo destinato;

n)i sedili, dovranno essere forniti di appoggicapo con carta e asciugamani da cambiarsi per ogni persona;

o)gli asciugamani e gli accappatoi dovranno essere numerosi e puliti e di volta in volta cambiati per ogni persona;

p) gli asciugamani e gli accappatoi ed in genere la biancheria e gli utensili debbono essere conservati in ripostiglio chiuso;

q)i rasoi, le forbici, pettini e pennelli e gli altri arnesi destinati al taglio de capelli e della barba dovranno essere in numero proporzionale allei portanza dell'esercizio e da ogni addetto dovranno essere lavati e disinfettati dopo ogni operazione e conservati nello sterilizzatore.

r)gli addetti al servizio dovranno indossare sopravvesti in perfetto stato di pulizia, curare scrupolosamente la propria nettezza personale, e prima di ogni operazione lavarsi scrupolosamente le mani con acqua e sapone

s)nell'esercizio dovranno essere esposti, in modo facilmente visibili cartelli contenenti le norme igieniche prescritte e da osservare,

t)Tutti gli attrezzi che funzionano ad energia elettrica devono rispettare le norme di sicurezza previste dalla Legge.

## **ART. 12**

### ***Caratteristiche***

Tutti gli esercizi devono essere forniti di lavandini fissi con acqua corrente in numero adeguato all'attività svolte, per i barbieri in numero uguale ai posti di lavori, mentre i parrucchieri possono usare dei lavabi non tenendo conto dei posti di lavoro.

La distanza tra i posti di lavoro non deve essere inferiore a metri 1,50, inserita fra gli assi delle sedie e delle poltrone.

I lavandini ed i lavabi devono essere provvisti di adatto sistema per lo smaltimento delle acque di rifiuto e per la raccolta, nel caso che non vi sia possibilità di immissione delle acque stesse nella rete fognaria, in nessun caso, comunque, le acque di scarico potranno esser riservate sul suolo pubblico.

Gli esercizi nei quali si usano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retro bottega o, comunque, di un locale separato per la conservazione delle sostanze suddette in appositi recipienti, ed essere adeguatamente creati per un facile ricambio di aria.

## **ART. 13**

### ***Divieto di esercizio delle attività in forma ambulante - (Art. 1 legge 23 dicembre 1970, n. 1142)***

Le attività disciplinate dal presente regolamento non possono svolgersi in forma ambulante.

## **ART. 14**

### ***Requisiti sanitari ai procedimenti tecnici usati nelle attività soggette ad autorizzazione.***

Nelle attività soggette ad autorizzazione, secondo le norme del presente regolamento, dovrà, in ogni caso, essere evitato l'impiego di procedimenti, di prodotti e di attrezzi non conformi alle comuni norme di igiene e che possano comunque recare pregiudizio alla salute dei clienti e dei lavoranti.

## **ART. 15**

### ***Tessera Sanitaria***

Il titolare od il concessionario della Licenza è responsabile dell'osservanza delle seguenti norme, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

a) Il personale di lavoro e di assistenza d'ambo i sessi, compreso il proprietario e le persone di famiglia che eventualmente lo coadiuvano nell'esercizio della sua professione, devono essere muniti della tessera sanitaria rilasciata dall'Ufficio Sanitario, dalla quale risulti che il titolare non è affetto da malattie diffuse.

Le tessere delle persone addette al negozio devono essere tenute in custodia dal conduttore del negozio, per essere mostrate ad ogni richiesta dall'Autorità tutoria e sono soggette a rinnovazione annua previa visita sanitaria da praticarsi sempre a cura dell'Ufficiale Sanitario, la quale visita è a carico del richiedente.

## **ART. 16**

### ***Norme igieniche***

Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con mezzi suggeriti ed approvati dall'Ufficio comunale di igiene;

b) i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere tenuti sempre accuratamente puliti, e prima dell'uso, devono essere immersi in alcool denaturato o in altra sostanza disinfettante riconosciuta idonea allo scopo dall'Ufficio comunale di igiene. Durante l'uso, essi devono essere ripuliti su carta sterile o sulla quale sia stata cosparsa sostanza disinfettante in polvere;

c) nelle attività di manicure e pedicure, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;

d) dopo la rasatura della barba deve sempre assicurarsi ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua corrente e la superficie rasata deve essere spruzzata con soluzione alcolica al 50% con altri appositi, idonei preparati disinfettanti;

e) le spazzole che servono per i capelli devono essere "ogni giorno accuratamente lavate e disinfettate;

f) tutti gli attrezzi, in genere, occorrenti per l'attività devono essere sempre tenuti con la massima pulizia e, ove, la loro natura lo richieda, disinfettati.

## **ART. 17**

### ***Obblighi***

E' proibito radere le barbe, tagliare i capelli, effettuare applicazioni inerenti alle attività affine a persone che presentino lesioni infiammatorie, a meno che esse non portino con loro le attrezzature personali.

Resta assolutamente proibito l'uso dei piومini e preparati essicatori disinfettanti da applicarsi con contatto diretto sulla pelle.

## **ART. 18**

### ***Esposizione della DIA e delle tariffe***

La DIA per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento deve essere esposta nei locali dell'esercizio stesso, a visione del pubblico, unitamente alle tabelle contenenti l'orario di apertura e di chiusura e la tariffa dei corrispettivi per vari servizi.

Concordata o stabilita dalle associazioni di categoria. A tal fine dette Associazioni dovranno rimettere al Comune copia delle tariffe vigenti, successivamente a tutte le variazioni che dovessero verificarsi.

Ritenuto doversi procedere alle modifiche del regolamento di che trattasi, come sopra descritta;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18.8.200, n. 267;

## **ART. 19**

### ***Orario di apertura dell'esercizio***

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi artigianali per le attività disciplinate dal presente regolamento saranno determinati dal Sindaca, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria, ed in caso di disaccordo, sentita la commissione consultiva di cui all'art. 7.

## **ART. 20**

### ***Esercizi già esistenti***

Coloro che al momento della pubblicazione del presente regolamento già esercitano le attività professionali disciplinate dalla Legge 14 Febbraio 1963, n. 161, per poter continuare tali attività, devono richiedere l'autorizzazione prevista dalla citata legge e dall'art. 2 del regolamento. Tale autorizzazione sarà concessa senza subordinazione a condizioni di sorta eccettuati i requisiti igienici e quelli richiesti dalla Legge 25 Luglio 1956, n. 860, relativa alla disciplina giuridica delle imprese artigiane.

## **ART. 21**

### ***Requisiti igienici degli esercizi già esistenti***

I locali degli esercizi esistenti al momento della entrata in vigore del presente regolamento, i quali non si trovassero nelle condizioni igieniche prescritte, dovranno essere opportunamente trasformati e adattati a cura dei proprietari e conduttori di essi, entro il termine di tempo che verrà loro assegnato dall'autorità comunale. Tali disposizioni si applicano anche in caso di subingresso in esercizio persistente.

## **ART. 22**

### ***Mancata regolarizzazione degli esercizi già esistenti***

A partire da novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, gli esercenti attività barbiere, parrucchiere per signora e affini, i quali non si siano muniti dell'autorizzazione prescritta, saranno soggetti alle sanzioni previste dalla Legge comunale e provinciale per le contravvenzioni ai regolamenti comunali. A giudizio dell'Ufficiale Sanitario, nelle botteghe dei barbieri che si trovino in località decentrata e dove manca la condotta dell'acquedotto, possono essere tollerate alcune eccezioni, fermo restando il criterio della possibile massima pulizia dei locali e dei lavoratori.

## **ART. 23**

### ***Applicazione di altre norme***

Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le Leggi e regolamenti generali in vigore, e, in particolare, le disposizioni contenute nella Legge 14 febbraio 1963. n. 161, modificata dalla Legge 23 Dicembre 1970, n. 1142 e nel Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265 e Legge 8 Agosto 85 no 443;

## **ART. 24**

### **(ex art. 32)**

#### ***Penalità***

Modificare, come si modifica il presente art. 32 del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed affini, che ha per oggetto "PENALITA'" come segue:

"SANZIONI AMMINISTRATIVE" Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono un reato contemplato dal C.P. o da altre Leggi o regolamenti generali, sono accertate e soggette alle sanzioni amministrative previste dall'art. 106 e seguenti del T.U, della Legge Com.le e Prov.l approvato con R.D. 3.3.34 n° 393 e successive modificazioni ed integrazioni e delle norme previste dalla Legge 24.11.81 no 689 con la sanzione amministrativa da £ 10.000 a £ 200.000. La violazione di cui all'art. 28 del presente regolamento ovvero mancato conseguimento dell'autorizzazione all'apertura dell'esercizio comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da £ 25.000 a £ 500.000.

Qualora il titolare attivi l'esercizio in mancanza di autorizzazione Amministrativa IL SINDACO provvederà a decretare la chiusura del locale a mezzo Ordinanza Sindacale.

## **ART. 25**

### ***Provvedimenti d'urgenza***

Indipendentemente dall'applicazione delle penalità contemplate nell'articolo precedente nei casi contingibili e d'urgenza determinati da ragioni di igiene, anche se non previsti dal presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'Ufficio a norma dell'art. 153 del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 4 Febbraio n. 1915, n. 148, quali la chiusura dello esercizio, la sospensione della Licenza, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffusive o non più fisicamente idoneo, la effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

## **ART. 26**

### ***Entrata in vigore del regolamento***

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che: approvato dagli organi di controllo, sentito il parere della Commissione Provinciale per l'artigianato di cui all'art. 12 della Legge 25 Luglio 19 n. 860, sarà stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.

# INDICE

ART. 1 .....	2
<b>Oggetto del regolamento.....</b>	<b>2</b>
ART. 2 .....	2
<b>Obbligo presentare la DIA .....</b>	<b>2</b>
ART. 3 .....	2
<b>Presentazione DIA.....</b>	<b>2</b>
ART. 4 .....	2
<b>Rigetto della DIA .....</b>	<b>2</b>
ART. 5 .....	2
<b>Natura e limiti della DIA.....</b>	<b>2</b>
ART. 6 .....	3
<b>Termine e validità della DIA .....</b>	<b>3</b>
ART. 7 .....	4
<b>Presentazione DIA .....</b>	<b>4</b>
ART.8 .....	4
<b>Accertamento dei requisiti di impresa artigiana .....</b>	<b>4</b>
ART. 9 .....	5
<b>Accertamento della qualificazione professionale del richiedente..... oppure del titolare o del direttore dell'azienda.....</b>	<b>5</b>
ART. 10.....	5
<b>Accertamento igienico -sanitari.....</b>	<b>5</b>
<b>(Art.2 lett. b) della Legge 23 dicembre 1970. n.1142).....</b>	<b>5</b>
ART. 11.....	5
<b>Condizioni igienico - sanitarie dei locali - attrezzature e suppellettili e del personale – .....</b>	<b>5</b>
ART. 12.....	6
<b>Caratteristiche.....</b>	<b>6</b>
ART. 13.....	7
<b>Divieto di esercizio delle attività in forma ambulante - (Art. 1 legge 23 dicembre 1970, n. 1142).....</b>	<b>7</b>
ART. 14.....	7
<b>Requisiti sanitari ai procedimenti tecnici .....</b>	<b>7</b>
<b>usati nelle attività soggette ad autorizzazione. ....</b>	<b>7</b>
ART. 15.....	7
<b>Tessera Sanitaria .....</b>	<b>7</b>
ART. 16.....	7
<b>Norme igieniche.....</b>	<b>7</b>
ART. 17.....	8
<b>Obblighi.....</b>	<b>8</b>
ART. 18.....	8
<b>Esposizione della DIA e delle tariffe.....</b>	<b>8</b>
ART. 19.....	8
<b>Orario di apertura dell'esercizio.....</b>	<b>8</b>
ART. 20.....	8
<b>Esercizi già esistenti.....</b>	<b>8</b>
ART. 21.....	9
<b>Requisiti igienici degli esercizi già esistenti.....</b>	<b>9</b>
ART. 22.....	9
<b>Mancata regolarizzazione degli esercizi già esistenti.....</b>	<b>9</b>
ART. 23.....	9
<b>Applicazione di altre norme.....</b>	<b>9</b>
ART. 24.....	9
(ex art. 32).....	9
<b>Penalità.....</b>	<b>9</b>
ART. 25.....	10
<b>Provvedimenti d'urgenza.....</b>	<b>10</b>
ART. 26.....	10
<b>Entrata in vigore del regolamento .....</b>	<b>10</b>